

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE PER CONTO DEL SSR DI PRODOTTI DIETETICI SENZA GLUTINE DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI SPECIALIZZATI EX D.LGS.114/1998**TRA**

L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri (C.F. 91009910927- P. IVA 02265950929), di seguito indicata come ASL n. 6 , rappresentata dal Commissario Straordinario e legale rappresentante Dr.ssa Maria Maddalena Giua, domiciliata per la carica presso la sede legale in Sanluri, Via Ungaretti n. 9;

E

la **Società Cooperativa Gluten Free Store** (C.F./P. IVA 03290150923) in persona del legale rappresentante Secchi Tiziana nata a Cagliari il 21/04/1975, con sede legale in via, Castagne Vizza n. 7, Cagliari, iscritta al registro delle imprese presso la camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Cagliari al n° 259822 del repertorio economico amministrativo, il cui esercizio commerciale è ubicato in via Riva Villasanta n. 168, Cagliari

si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

Oggetto della presente convenzione è la erogazione di prodotti dietetici senza glutine indicati nella sezione A2 del Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare di cui all'art. 7 del D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute - a favore di soggetti celiaci, ed effettuata a carico del Servizio Sanitario Regionale per il tramite di esercizio commerciale rientrante nella tipologia e definizione resa dal D.Lgs.114/1998.

ART. 2 OBBLIGHI DELLE PARTI

La Società Cooperativa "Gluten Free Store", si impegna a:

- garantire un congruo assortimento dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare inseriti nel Registro Nazionale - sezione A2 - di cui all'art.7 D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti della Nutrizione del Ministero della Salute;
- garantire la fruibilità dei buoni mensili rilasciati dalla ASL a favore dei soggetti celiaci nei limiti del tetto di spesa, delle modalità e dei prezzi di rimborso definiti nei provvedimenti nazionali e regionali: D. RAS 36167/4 del 10.10.2001, D.M. 279/2001, D.M. Ministero della Salute del 04/05/2006, D.G.R. del 06/05/2008, Piano Sanitario Regionale e D.G.R. 26/9 del 24/05/2011, delibera Asl 6 Sanluri n. 334 del

23/05/2012 di approvazione, tra gli altri, del percorso clinico organizzativo dell'assistenza protesica ed integrativa.

- alla osservanza delle ulteriori disposizioni organizzative interne definite e che verranno eventualmente emanate durante la vigenza della presente convenzione da parte della ASL 6 Sanluri nella erogazione dei prodotti di cui all'art. 1.
- provvedere alla consegna alla ASL 6 Sanluri, delle fatture afferenti i buoni precedentemente autorizzati dalla Asl 6 Sanluri corredate dell'autorizzazione della stessa Asl e del fustello ottico dei prodotti erogati;
- garantire l'espletamento di tutti gli obblighi informativi espressamente richiesti dalla ASL, da presentare unitamente alla documentazione contabile per il pagamento dei corrispettivi.

ART. 3 RISERVATEZZA GESTIONE DEI DATI

La Società Cooperativa "Gluten Free Store", assume l'obbligo di mantenere riservati i dati sensibili e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale.

ART. 4 DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

- 4.1. La presente convenzione ha validità dal 01/01/2016 e scadenza prevista il 31/12/2016, con esclusione del tacito rinnovo.
- 4.2. Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi all'altro contraente con lettera raccomandata AR.
- 4.3. La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora entrino in vigore disposizioni normative o di carattere provvedimentale che modifichino la tipologia e le modalità di erogazione dei prodotti dietetici senza glutine.
- 4.4. In entrambi i casi di cui ai punti 4.2 e 4.3, la Società Cooperativa "Gluten Free Store", ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento statale o regionale.

ART. 5 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti, protratto oltre il termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione ad adempiere, assegnato alla parte inadempiente a mezzo di raccomandata AR, la controparte ha la facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto convenzionale.

In ogni caso, si prevede che la ASL di Sanluri possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi a controparte con raccomandata AR, nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione;
- violazione da parte della ditta/società dell'art. 3 della Convenzione (Obblighi di Riservatezza).

ART. 6 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere nella interpretazione ed esecuzione della presente

convezione saranno di competenza del Foro di Cagliari.

ART. 7 MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La Società Cooperativa "Gluten Free Store", mensilmente presenterà apposita fattura all'Ufficio Protocollo della Asl 6 di Sanluri sito nella Via Ungaretti, 9, Sanluri, allegandovi le autorizzazioni in originale rilasciate dalla Asl Sanluri, corredata dalle fustelle (prove di acquisto) e dei dati riepilogativi relativi ai prodotti erogati nel corso di vigenza della presente convenzione.

La Società Cooperativa "Gluten Free Store" dovrà, inoltre, garantire nell'applicazione dei prezzi dei prodotti oggetto della presente convenzione oltre che il rispetto dei limiti massimi di spesa di cui al Decreto Ministero della Salute del 04/05/2006, anche l'applicazione dello stesso sconto praticato dalle farmacie convenzionate pari all'8% del prezzo al pubblico (banca dati Codifa).

La Società si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni locali; la Asl 6 di Sanluri non potrà procedere ad alcun pagamento di fatture che non rispettino la predetta normativa.

Gli importi che risulteranno dovuti in base alla verifica effettuata dal Servizio Farmaceutico della Asl 6 Sanluri verranno liquidati alla Ditta stipulante entro 30 gg. dalla avvenuta validazione della nota riepilogativa da parte del Servizio Farmaceutico aziendale; la Società Cooperativa "Gluten Free Store", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. si impegna ad indicare alla Asl 6 Sanluri apposito conto corrente bancario o postale per il relativo accredito dei rimborsi garantendo la tracciabilità ai sensi della richiamata legge dei pagamenti ricevuti in forza della presente convenzione.

ART. 8 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile in materia di contratti nonché la vigente normativa nazionale e regionale di riferimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sanluri addì

**il Rappresentante legale
della Soc. Coop. "Gluten Free Store"
Tiziana Secchi**

**Il Commissario Straordinario
della ASL di 6 Sanluri
Dr. ssa Maria Maddalena Giua**

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE PER CONTO DEL SSR DI PRODOTTI DIETETICI SENZA GLUTINE DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI SPECIALIZZATI EX D.LGS.114/1998**TRA**

L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri (C.F. 91009910927- P. IVA 02265950929), di seguito indicata come ASL n. 6 , rappresentata dal Commissario Straordinario e legale rappresentante Dr.ssa Maria Maddalena Giua, domiciliata per la carica presso la sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, 9;

E

la **Società a responsabilità limitata semplificata "Alnima S.r.l.s."** (C.F./P. IVA 03545540928) in persona del legale rappresentante Mascia Simone, nato a Cagliari il 04/05/1980, sede legale a Cagliari, Viale Regina Margherita n. 26 e sede operativa a Senorbì (CA), Via C.Sanna n. 117/A, iscritta al registro delle imprese presso la camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Cagliari al n° 279889 del repertorio economico amministrativo,

si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

Oggetto della presente convenzione è la erogazione di prodotti dietetici senza glutine indicati nella sezione A2 del Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare di cui all'art. 7 del D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute - a favore di soggetti celiaci, ed effettuata a carico del Servizio Sanitario Regionale per il tramite di esercizio commerciale rientrante nella tipologia e definizione resa dal D.Lgs.114/1998.

ART. 2 OBBLIGHI DELLE PARTI

La Società "Alnima S.r.l.s." si impegna a:

- garantire un congruo assortimento dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare inseriti nel Registro Nazionale - sezione A2 - di cui all'art.7 D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti della Nutrizione del Ministero della Salute;
- garantire la fruibilità dei buoni mensili rilasciati dalla ASL a favore dei soggetti celiaci nei limiti del tetto di spesa, delle modalità e dei prezzi di rimborso definiti nei provvedimenti nazionali e regionali: D. RAS 36167/4 del 10.10.2001, D.M. 279/2001, D.M. Ministero della Salute del 04/05/2006, D.G.R. del 06/05/2008, Piano Sanitario Regionale e D.G.R. 26/9 del 24/05/2011, delibera Asl 6 Sanluri n. 334 del

23/05/2012 di approvazione, tra gli altri, del percorso clinico organizzativo dell'assistenza protesica ed integrativa.

- alla osservanza delle ulteriori disposizioni organizzative interne definite e che verranno eventualmente emanate durante la vigenza della presente convenzione da parte della ASL 6 Sanluri nella erogazione dei prodotti di cui all'art. 1.
- provvedere alla consegna alla ASL 6 Sanluri, delle fatture afferenti i buoni precedentemente autorizzati dalla Asl 6 Sanluri corredate dell'autorizzazione della stessa Asl e del fustello ottico dei prodotti erogati;
- garantire l'espletamento di tutti gli obblighi informativi espressamente richiesti dalla ASL, da presentare unitamente alla documentazione contabile per il pagamento dei corrispettivi.

ART. 3 RISERVATEZZA GESTIONE DEI DATI

La Società "Alnima S.r.l.s.", assume l'obbligo di mantenere riservati i dati sensibili e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale.

ART. 4 DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

4.1. La presente convenzione decorre dal 04/12/2015 e scadrà alla data del 31/12/2016, con esclusione del tacito rinnovo;

4.2. Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi all'altro contraente con lettera raccomandata AR.

4.3. La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora entrino in vigore disposizioni normative o di carattere provvedimentale che modifichino la tipologia e le modalità di erogazione dei prodotti dietetici senza glutine.

4.4. In entrambi i casi di cui ai punti 4.2 e 4.3, la Società "Alnima S.r.l.s." ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento statale o regionale.

ART. 5 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti, protratto oltre il termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione ad adempiere, assegnato alla parte inadempiente a mezzo di raccomandata AR, la controparte ha la facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto convenzionale.

In ogni caso, si prevede che la ASL di Sanluri possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi a controparte con raccomandata AR, nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione;
- violazione da parte della ditta/società dell'art. 3 della Convenzione (Obblighi di Riservatezza).

ART. 6 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere nella interpretazione ed esecuzione della presente

convezione saranno di competenza del Foro di Cagliari.

ART. 7 MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La Società "Alnima S.r.l.s.", mensilmente presenterà apposita fattura all'Ufficio Protocollo della Asl 6 di Sanluri sito nella Via Ungaretti, 9, Sanluri, allegandovi le autorizzazioni in originale rilasciate dalla Asl Sanluri, corredata dalle fustelle (prove di acquisto) e dei dati riepilogativi relativi ai prodotti erogati nel corso di vigenza della presente convenzione.

La Società "Alnima S.r.l.s." dovrà, inoltre, garantire nell'applicazione dei prezzi dei prodotti oggetto della presente convenzione oltre che il rispetto dei limiti massimi di spesa di cui al Decreto Ministero della Salute del 04/05/2006, anche l'applicazione dello stesso sconto praticato dalle farmacie convenzionate pari all'8% del prezzo al pubblico (banca dati Codifa).

La Società si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni locali; la Asl 6 di Sanluri non potrà procedere ad alcun pagamento di fatture che non rispettino la predetta normativa.

Gli importi che risulteranno dovuti in base alla verifica effettuata dal Servizio Farmaceutico della Asl 6 Sanluri verranno liquidati alla Società stipulante entro 30 gg. dalla avvenuta validazione della nota riepilogativa da parte del Servizio Farmaceutico aziendale; la Società "Alnima S.r.l.s.", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. si impegna ad indicare alla Asl 6 Sanluri apposito conto corrente bancario o postale per il relativo accredito dei rimborsi garantendo la tracciabilità ai sensi della richiamata legge dei pagamenti ricevuti in forza della presente convenzione.

ART. 8 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile in materia di contratti nonché la vigente normativa nazionale e regionale di riferimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sanluri addì

**il Rappresentante legale
della Società "Alnima S.r.l.s."
Simone Mascia**

**Il Commissario Straordinario
della ASL di 6 Sanluri
Dr. ssa Maria Maddalena Giua**

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE PER CONTO DEL SSR DI PRODOTTI DIETETICI SENZA GLUTINE DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI SPECIALIZZATI EX D.LGS.114/1998

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri (C.F. 91009910927- P. IVA 02265950929), di seguito indicata come ASL n. 6 , rappresentata dal Commissario Straordinario e legale rappresentante Dr.ssa Maria Maddalena Giua, domiciliata per la carica presso la sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, 9;

E

la **Dr.ssa Putzu Stefania** nata a Bruxelles in data 22/04/1976, residente in via San Bernardino, 113, Bergamo, titolare della ditta individuale "Celiachia & Gusto" con sede in via Santa Maria Chiara, 67, 09134 Cagliari, - codice fiscale: PTZ SFN 76 D62 Z103 G - P. Iva 03706090168, iscritta al registro delle imprese presso la camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Cagliari al n° 263839 del repertorio economico amministrativo, il cui esercizio commerciale denominato "Celiachia & Gusto" è ubicato in via Santa Maria Chiara, 67, Cagliari

si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

Oggetto della presente convenzione è la erogazione di prodotti dietetici senza glutine indicati nella sezione A2 del Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare - di cui all'art. 7 del D.M. 08.06.2001 e istituito presso la Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute - a favore di soggetti celiaci ed effettuata a carico del Servizio Sanitario Regionale per il tramite di esercizio commerciale rientrante nella tipologia e definizione resa dal D.Lgs.114/1998.

ART. 2 OBBLIGHI DELLE PARTI

La Ditta "Celiachia & Gusto", si impegna a:

- garantire un congruo assortimento dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare inseriti nel Registro Nazionale - sezione A2 - di cui all'art.7 D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti della Nutrizione del Ministero della Salute;
- garantire la fruibilità dei buoni mensili rilasciati dalla ASL a favore dei soggetti celiaci nei limiti del tetto di spesa, delle modalità e dei prezzi di rimborso definiti nei provvedimenti nazionali e regionali: D. RAS 36167/4 del 10.10.2001, D.M. 279/2001, D.M. Ministero della Salute del 04/05/2006, D.G.R. del 06/05/2008, Piano Sanitario Regionale e D.G.R. 26/9 del 24/05/2011, delibera Asl 6 Sanluri n. 334 del 23/05/2012 di approvazione, tra gli altri, del percorso clinico organizzativo dell'assistenza protesica ed integrativa.
- alla osservanza delle ulteriori disposizioni organizzative interne definite e che verranno eventualmente

emanate durante la vigenza della presente convenzione da parte della ASL 6 Sanluri nella erogazione dei prodotti di cui all'art. 1.

- provvedere alla consegna alla ASL 6 Sanluri, delle fatture afferenti i buoni precedentemente autorizzati dalla Asl 6 Sanluri corredate dell'autorizzazione della stessa Asl e del fustello ottico dei prodotti erogati;
- garantire l'espletamento di tutti gli obblighi informativi espressamente richiesti dalla ASL, da presentare unitamente alla documentazione contabile per il pagamento dei corrispettivi.

ART. 3 RISERVATEZZA GESTIONE DEI DATI

La Ditta "Celiachia & Gusto", assume l'obbligo di mantenere riservati i dati sensibili e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale.

ART. 4 DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

4.1. La durata della convenzione è fissata in n. 12 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 01/12/2015, con scadenza prevista in data 31/12/2016 e con esclusione del tacito rinnovo.

4.2. Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi all'altro contraente con lettera raccomandata AR.

4.3. La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora entrino in vigore disposizioni normative o di carattere provvedimentale che modifichino la tipologia e le modalità di erogazione dei prodotti dietetici senza glutine.

4.4. In entrambi i casi di cui ai punti 4.2 e 4.3, la ditta "Celiachia & Gusto", ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento statale o regionale.

ART. 5 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti, protratto oltre il termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione ad adempiere, assegnato alla parte inadempiente a mezzo di raccomandata AR, la controparte ha la facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto convenzionale.

In ogni caso, si prevede che la ASL di Sanluri possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi a controparte con raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione;
- violazione da parte della ditta/società dell'art. 3 della Convenzione (Obblighi di Riservatezza).

ART. 7 MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La Ditta "Celiachia & Gusto", mensilmente, presenterà apposita fattura all'Ufficio Protocollo della Asl 6 di Sanluri sito nella Via Ungaretti, 9, Sanluri, allegandovi le autorizzazioni in originale rilasciate dalla Asl Sanluri, corredata dalle fustelle (prove di acquisto) e dei dati riepilogativi relativi ai prodotti erogati nel

corso di vigenza della presente convenzione.

La Ditta "Celiachia & Gusto" dovrà, inoltre, garantire nell'applicazione dei prezzi dei prodotti oggetto della presente convenzione oltre che il rispetto dei limiti massimi di spesa di cui al Decreto Ministero della Salute del 04/05/2006, anche l'applicazione dello stesso sconto praticato dalle farmacie convenzionate pari all'8% del prezzo al pubblico (banca dati Codifa).

Gli importi che risulteranno dovuti in base alla verifica effettuata dal Servizio Farmaceutico della Asl 6 Sanluri verranno liquidati alla Ditta stipulante entro 30 gg. dalla avvenuta validazione della nota riepilogativa da parte del Servizio Farmaceutico aziendale; la Ditta "Celiachia & Gusto", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. si impegna ad indicare alla Asl 6 Sanluri apposito conto corrente bancario o postale per il relativo accredito dei rimborsi garantendo la tracciabilità ai sensi della richiamata legge dei pagamenti ricevuti in forza della presente convenzione.

La Società si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni locali; la Asl 6 di Sanluri non potrà procedere ad alcun pagamento di fatture che non rispettino la predetta normativa.

ART. 7 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere nella interpretazione ed esecuzione della presente convenzione saranno di competenza del Foro di Cagliari.

ART. 8 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile in materia di contratti nonché la vigente normativa nazionale e regionale di riferimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sanluri addì

Il titolare della Ditta "Celiachia & Gusto"

Dr.ssa Putzu Stefania

Il Commissario Straordinario ASL di 6 Sanluri

Dr. ssa Maria Maddalena Giua
